


REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5485531
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: www.regione.liguria.it
 E-mail: abbonati@regione.liguria.it
 E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE TERZA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo €. 4,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: €. 160,00 - Parte I: €. 40,00 - Parte II: €. 80,00 - Parte III: €. 40,00 - Parte IV: €. 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di €. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione €. 5,00 - Testo €. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 182/2005"

PARTE TERZA

Atti di cui all'art. 5 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32

SOMMARIO

COMUNITÀ MONTANA ALTA VAL BORMIDA
Statuto.

pag. 68

COMUNITA' MONTANA "ALTA VAL BORMIDA"

S T A T U T O

Approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 23 gennaio 2009

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE E FINALITA'

Art.1 - Denominazione, sede, stemma e gonfalone

Art.2 - Territorio

Art.3 - Autonomia Statutaria

Art.4 - Finalità, ruolo e compiti della Comunità Montana

TITOLO II - FUNZIONAMENTO DELLA COMUNITA' MONTANA

Art.5 - Gli organi della Comunità montana

Sezione I - Del Consiglio generale

Art.6 - Composizione ed elezione

Art.7 - Durata in carica, scadenza per fine mandato ed insediamento

Art.8 - Ineleggibilità, incompatibilità, convalida dei Consiglieri e surrogazioni

Art.9 - Dimissioni e decadenza per mancata partecipazione alle sedute

Art.10 - Attribuzioni e competenze

Art.11 - Convocazione

Art.12 - Validità delle adunanze

Art.13 - Adunanze

Art.14 - Interrogazioni, interpellanze e mozioni

Art.15 - Commissioni consiliari e Gruppi consiliari

Sezione II - Della Giunta

Art.16 - Composizione ed elezione

Art.17 - Durata in carica, decadenza e mozione di sfiducia

Art.18 - Riunioni della Giunta esecutiva

Art.19 - Competenze e attribuzioni della Giunta esecutiva

Sezione III - Del Presidente e del Vice Presidente

Art.20 - Attribuzioni e competenze

Art.21 - Il Vice Presidente

Art.22 - Deleghe ai membri della Giunta esecutiva

Art.23 - Aspettative permessi e rimborsi degli amministratori della Comunità montana - Rinvio

Sezione IV - Del Revisore dei Conti

Art.24 - Revisore dei Conti

Art.25 - Nomina

TITOLO III - STRUTTURA DELL'ENTE

Art.26 - Principi organizzativi

Art.27 - Organizzazione degli uffici e del personale

Art.28 - Personale dipendente

Art.29 - Il Segretario generale della Comunità montana

TITOLO IV - NORME DI GESTIONE

Art.30 - Aziende Speciali, Istituzioni, Consorzi, Società per Azioni

Art.31 - Aziende Speciali

Art.32 - Istituzioni

Art.33 - Concessione a terzi

Art.34 - Società per Azioni

Art.35 - Indirizzo e controllo della Comunità montana

TITOLO V - PROGRAMMA E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Art.36 - Principi generali

Art.37 - Piano pluriennale di sviluppo socio-economico

Art.38 - Redazione del piano

Art.39 - Procedura di adozione

Art.40 - Programma annuale operativo

TITOLO VI - TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Art.41 - Diritto di accesso e concessione benefici economici

Art.42 - Informazione

Art.43 - Istanze, petizioni e proposte

TITOLO VII - COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBLICI

Art.44 - Finalità, Principi e strumenti

Art.45 - Rapporti con i Comuni ed altri Enti pubblici

Art.46 - Adesioni ad Enti e Associazioni

TITOLO VIII - NORME FINANZIARIE

Art.47 - Ordinamento finanziario e contabile

Art.48 - Finanziamento della Comunità' montana

Art.49 - Patrimonio della comunità montana

TITOLO IX - STATUTO E REGOLAMENTI

Art.50 - Entrata in vigore delle normative statutarie e modifiche successive

Art.51- Regolamenti di attuazione dello Statuto

**TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE E FINALITA'**

Art. 1

Denominazione, sede, stemma e gonfalone

La Comunità montana, ente costituito tra Comuni e che ricade nell'ambito territoriale SAVONA 1 di cui alla legge Regionale nr. 24 del 7.04.2008, è denominata "COMUNITA' MONTANA ALTA VAL BORMIDA".

Essa ha sede in Millesimo, Piazza Italia nr. 70 e presso di essa si riuniscono la Giunta esecutiva, il Consiglio generale e le Commissioni consiliari, salvo esigenze particolari, che possono vedere gli organi riuniti in altro luogo.

Le caratteristiche dello stemma e del gonfalone della Comunità montana sono quelle dello stemma e del gonfalone appartenenti alla soppressa Comunità Montana Alta Val Bormida e possono essere modificate con delibera del Consiglio generale.

Art. 2

Territorio.

Il territorio della Comunità montana è quello delimitato ai sensi della legge Regionale nr 24 del 4.07.2008 nell'ambito SAVONA 1. Le modificazioni del territorio possono avvenire ai sensi delle disposizioni di cui alla legge Regionale nr. 24 sopra citata.

Art. 3

Autonomia Statutaria.

La Comunità montana adotta lo Statuto nell'ambito dei principi stabiliti dalle leggi generali della Repubblica e dalla legge regionale. Lo Statuto individua le finalità e gli strumenti per la promozione socioeconomica della collettività montana, stabilisce i criteri e le norme per l'organizzazione della Comunità Montana, fissa le modalità per la partecipazione dei cittadini singoli e associati alla vita politica ed amministrativa dell'ente. Secondo il principio di sussidiarietà la Comunità Montana collabora con i Comuni, le altre Comunità montane, la Provincia, la Regione, lo Stato e con le forme di aggregazione di Unioni tra enti locali nel pieno rispetto della reciproca autonomia.

In applicazione del principio di sussidiarietà e nell'esercizio delle proprie funzioni, la Comunità montana riconosce e favorisce, in conformità allo Statuto, ogni iniziativa autonoma dei cittadini singoli o associati, delle famiglie, delle organizzazioni di volontariato e delle formazioni sociali tutte.

Art. 4**Finalità, ruolo e compiti della Comunità Montana**

La Comunità montana:

- Promuove, favorisce e coordina le iniziative rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica delle zone montane, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali, allo scopo di eliminare gli squilibri di natura economica, sociale e civile fra le zone montane ed il resto del territorio;
- Concorre, nell'ambito della legislazione vigente, alla difesa del suolo ed alla tutela ambientale;
- Riconosce nel Comune l'ente amministrativo storicamente più vicino alla popolazione e più consono a comprenderne e recepirne le istanze fondamentali ed intende porsi come ente di servizio per l'esercizio delle funzioni proprie, delegate e per l'esercizio associato delle funzioni comunali;
- Ricerca livelli quantitativi e qualitativi di servizi omogenei in tutti i comuni membri, applicando principi di sussidiarietà tra enti e solidarietà fra comuni con maggiori possibilità e quelli più svantaggiati;
- Tutela e valorizza la cultura e le tradizioni locali, il patrimonio storico e religioso, ricercando e promuovendo la collaborazione di associazioni, enti e, in particolare, degli organismi scolastici;
- Favorisce le iniziative economiche, sociali e culturali tese a rafforzare il rapporto e l'integrazione tra la dimensione locale, espressa dalla specificità della Comunità montana, ed i principi e i valori dell'Unione Europea.

La Comunità montana:

- Attua gli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali;
- E' soggetto della programmazione regionale ed adotta il Piano di sviluppo socio-economico nei modi e nelle forme previste dalla legge regionale e dallo Statuto.

La Comunità montana può:

- a) svolgere funzioni delegate dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni;
- b) esercitare tramite convenzioni, servizi ed attività di Comuni non facenti parte della Comunità montana

La Comunità montana, per lo svolgimento delle proprie funzioni e per l'esercizio di servizi, può avvalersi degli strumenti gestionali e di cooperazione previsti dalla legge per i Comuni e le Provincie

TITOLO II**FUNZIONAMENTO DELLA COMUNITA' MONTANA****Art. 5****Gli organi della Comunità montana**

Sono organi della Comunità montana

- Il Consiglio generale;
- La Giunta esecutiva;
- Il Presidente.

Essi costituiscono nel loro complesso, il governo della Comunità montana di cui esprimono la volontà politico amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.

I suoi organi collegiali si riuniscono nella sede e possono anche riunirsi in luoghi diversi, per assicurare la presenza dell'istituzione in tutto il territorio.

Sezione I - Del Consiglio generale**Art. 6****Composizione ed elezione**

Il Consiglio generale è composto dal Sindaco di ciascun Comune facente parte della Comunità montana oppure da un Consigliere Assessore o da un Consigliere da lui nominato entro la prima seduta utile del Consiglio generale.

Art. 7**Durata in carica, scadenza per fine mandato ed insediamento**

Il Consiglio della Comunità montana ha una durata pari a quella prevista da leggi nazionali per i Consigli degli altri Enti Locali (Comune e Provincia).

Nel caso di nuova elezione del Comune, la scelta del rappresentante del Comune in seno al Consiglio Generale deve essere effettuata entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Sindaco e deve essere comunicata alla Comunità montana stessa non oltre i dieci giorni successivi, al fine di evitare conseguenze negative per il Consiglio generale della Comunità montana.

Il Consiglio generale si intende costituito o rinnovato con l'avvenuta nomina, entro i termini previsti di cui al comma precedente, dei rappresentanti dei Comuni membri.

Nella prima riunione il Consiglio generale, convocato dal Presidente uscente, si pronuncia sulla regolarità della sua composizione sulla base degli articoli 16 e 17 della legge regionale nr. 24 del 4.07.2008, ed elegge il Presidente ed i componenti della Giunta esecutiva.

La prima riunione è presieduta dal Consigliere più giovane di età.

Art. 8**Ineleggibilità, incompatibilità, convalida dei Consiglieri e surrogazioni**

In materia di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Consigliere della Comunità montana si applicano le norme vigenti in materia di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Consigliere comunale.

Sono ineleggibili a Consigliere i dipendenti della Comunità montana ed i componenti del Consiglio generale di altre Comunità montane.

Il componente del Consiglio decade dalla carica alla scadenza del mandato di Sindaco o di Assessore o di Consigliere comunale o in caso di scioglimento del Consiglio comunale.

La qualità di Consigliere si perde verificandosi uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge e dal presente Statuto.

I Consiglieri che hanno perduto tale qualità per qualsiasi causa verranno surrogati dai rispettivi Sindaci.

In caso di perdita della qualità di Consigliere per scioglimento del Consiglio comunale, il Consigliere stesso rimane in carica fino alla nomina del successore effettuata dal Sindaco neo - eletto.

I Consiglieri eletti a seguito di surrogazione restano in carica sino alla fine del mandato del Consiglio generale.

Art. 9**Dimissioni e decadenza per mancata partecipazione alle sedute**

Le dimissioni dalla carica di Consigliere devono essere presentate in forma scritta ed assunte al protocollo della Comunità montana. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Il Presidente ne dà immediata comunicazione al Sindaco del Comune interessato che deve procedere alla relativa surrogazione.

Il Consigliere che, senza giustificati e comprovati motivi, non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio generale, sia ordinarie che straordinarie, decade dalla carica.

La decadenza è dichiarata d'ufficio dal Consiglio generale nella seduta successiva ed è comunicata al Comune di appartenenza.

Articolo 10**Attribuzioni e competenze**

Il Consiglio Generale è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo della Comunità montana. Esso adotta i seguenti atti fondamentali:

- a) lo Statuto dell'ente e le sue modificazioni;
- b) l'elezione della Giunta esecutiva e del Presidente;

- c) il parere sull'adesione di Comuni alla Comunità montana;
- d) il bilancio preventivo, le sue variazioni ed il conto consuntivo;
- e) il Piano di sviluppo socio-economico ed i relativi aggiornamenti;
- f) i regolamenti, eccetto quelli sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- g) i criteri generali per l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- h) la nomina del Revisore dei conti;
- i) la presa d'atto del conferimento delle funzioni delegate dai Comuni, dalla Provincie, dalla Regione;
- j) la presa d'atto dell'acquisizione dell'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni o ad essi delegate;
- k) le convenzioni con gli altri enti locali, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- l) ogni altro atto riservato alla competenza del Consiglio dalla legge o dallo statuto.

Le deliberazioni di cui al comma 1 non possono essere assunte in via d'urgenza da altri organi della Comunità montana, salvo quelle relative alle variazioni di bilancio che possono essere assunte dalla Giunta esecutiva. In tal caso, devono essere sottoposte all'esame del Consiglio generale entro trenta giorni dalla data dell'adozione e perdono efficacia se non sono ratificate entro sessanta giorni. Sono fatti salvi gli effetti degli atti compiuti fino al momento della negata ratifica.

Articolo 11 **Convocazione**

La convocazione del Consiglio generale è fatta dal Presidente con avvisi scritti fatti pervenire al domicilio eletto dei Consiglieri o tramite servizio postale o tramite telefax o via e - mail.

In tutti i casi, la convocazione deve essere preceduta dalla deliberazione della Giunta esecutiva, cui spetta la formulazione dell'ordine del giorno delle pratiche da trattare, la determinazione del giorno, ora e luogo della riunione.

L'avviso scritto, con l'elenco degli argomenti da trattare, per le sedute ordinarie e straordinarie, deve pervenire ai Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Tuttavia, nei casi di urgenza, è sufficiente che l'avviso pervenga un giorno prima di quello fissato per l'adunanza e può essere disposto anche con comunicazione telegrafica o telefonica.

Il Presidente ha l'obbligo di convocare il Consiglio generale su richiesta scritta presentata da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, indicante gli argomenti da inserire all'ordine del giorno, entro venti giorni dall'assunzione della richiesta stessa al protocollo della Comunità montana.

Articolo 12 **Validità delle adunanze**

Il Consiglio generale non può deliberare se non interviene la metà più uno dei componenti.

Il Consiglio generale delibera a maggioranza dei voti salvo che sia diversamente stabilito dalla legge e dallo statuto.

Articolo 13 **Adunanze**

Il Consiglio generale è presieduto dal Presidente.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, la seduta è presieduta dal Vice Presidente.

Il Consiglio Generale adotta il Regolamento per disciplinare il funzionamento del Consiglio stesso.

Articolo 14 **Interrogazioni, interpellanze e mozioni**

Ogni Consigliere ha diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni. Le relative modalità saranno disciplinate dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio generale.

Articolo 15

Commissioni consiliari e Gruppi consiliari

Per il miglior esercizio delle funzioni il Consiglio generale può avvalersi di Commissioni costituite nel proprio seno con i criteri stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio generale.

I Consiglieri possono organizzarsi in Gruppi consiliari la cui disciplina è stabilita dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio generale.

Sezione II - Della Giunta esecutiva

Art. 16

Composizione ed elezione

La Giunta esecutiva della Comunità montana è composta dal Presidente, dal Vice Presidente e da un Assessore. Gli Assessori sono elevabili al numero di tre nel caso in cui la Comunità Montana eserciti almeno tredici delle funzioni e dei servizi di cui all'articolo 6 della legge regionale nr. 24 del 9.07.2008.

Il Consiglio generale elegge, nel proprio seno il Presidente e gli altri componenti della Giunta esecutiva.

L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno da un terzo dei Consiglieri assegnati alla Comunità montana, contenente la lista dei candidati alla carica di Presidente e dei componenti della Giunta esecutiva.

L'elezione avviene a scrutinio palese o, su richiesta, a scrutinio segreto, con voto limitato ad uno, a maggioranza assoluta dei voti.

Non può essere eletto Presidente chi ha già ricoperto la carica per due mandati consecutivi.

La Giunta esecutiva, nella prima seduta, elegge a maggioranza, nel proprio seno, il Vice Presidente.

La presidenza della seduta nella quale si procede all'elezione del Presidente e della Giunta esecutiva è sempre assunta dal Consigliere più giovane di età.

Articolo 17

Durata in carica, decadenza e mozione di sfiducia

La Giunta esecutiva dura in carica tre anni.

La stessa esercita le sue attribuzioni sino alla nomina dei successori.

L'intera Giunta esecutiva decade ed il Consiglio generale procede a nuove elezioni nella seduta successiva nei seguenti casi:

- a) in caso di cessazione del Presidente;
- b) in caso di cessazione della maggioranza dei suoi componenti;
- c) in caso di cessazione dei due terzi dei componenti del Consiglio generale;
- d) in caso di riduzione del numero minimo, previsto dall'articolo 20, delle funzioni o dei servizi di cui all'articolo 6, di cui alla legge regionale nr. 24 del 4 luglio 2008;

Il Presidente, il Vice Presidente e l'Assessore decadono in caso di cessazione dalla carica di Consigliere, di Consigliere Assessore o di Sindaco nel Comune di appartenenza.

In caso di cessazione dalla carica di Consigliere, l'Assessore della Giunta esecutiva decade.

Il Presidente, il Vice Presidente e la Giunta esecutiva cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia sul Presidente, espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri.

Per la revoca del singolo Assessore, questa deve essere approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Alla sostituzione dei singoli Assessori dimissionari o revocati, provvede il Consiglio generale a maggioranza dei Consiglieri assegnati, su proposta del Presidente o di almeno la metà dei Consiglieri assegnati.

Le dimissioni dalla carica di Presidente, di Vice Presidente e di Assessore, indirizzate in forma scritta al Consiglio generale, devono essere assunte al protocollo dell'Ente e sono irrevocabili.

Articolo 18 **Riunioni della Giunta esecutiva**

La Giunta esecutiva si riunisce, di norma, in seduta riservata nella sede della Comunità montana. Può riunirsi in seduta pubblica, a seguito di propria determinazione, per la trattazione di argomenti di particolare rilevanza. In tal caso la Giunta esecutiva può riunirsi nella sede di un Comune o di altro Ente interessato agli argomenti da trattare.

La Giunta esecutiva delibera con la presenza della maggioranza dei componenti e con votazione palese fatti salvi i casi in cui la legge o i regolamenti prevedano la votazione segreta.

Articolo 19 **Competenze e attribuzioni della Giunta esecutiva**

La Giunta esecutiva uniforma la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza, adottando tutti gli atti di amministrazione idonei al perseguimento delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio generale.

Alla Giunta esecutiva compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge e dallo Statuto ad altri organi della Comunità montana.

Sezione III - Del Presidente e del Vice Presidente

Articolo 20 **Attribuzioni e competenze**

Il Presidente della Comunità montana esercita le funzioni ad esso espressamente attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti e in particolare:

- rappresenta ad ogni effetto verso i terzi la Comunità montana;
- convoca il Consiglio generale che presiede;
- convoca e presiede la Giunta esecutiva, attribuisce ai membri della stessa gli affari sui quali la Giunta medesima è chiamata a deliberare;
- sovrintende e vigila su tutti gli uffici ed all'esecuzione degli atti;
- sovrintende all'attuazione di tutte le funzioni attribuite o delegate alla Comunità montana.

Art. 21 **Il Vice Presidente**

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

La Giunta esecutiva, nella prima seduta, elegge a maggioranza, nel proprio seno, il Vice Presidente.

Articolo 22 **Deleghe ai membri della Giunta esecutiva**

Il Presidente può conferire specifiche deleghe ai membri della Giunta esecutiva nelle materie che la legge e lo Statuto riservano alla sua competenza.

Ai membri della Giunta esecutiva possono essere delegate funzioni di sovrintendenza; ad essi può essere delegata la firma di atti specificatamente indicati nell'atto di delega, anche per categorie, che la legge e lo Statuto riservano alla competenza del Presidente.

Articolo 23 **Aspettative permessi e rimborsi degli amministratori della Comunità montana - Rinvio**

In materia di aspettative, permessi e indennità di carica e di presenza, indennità di missione e rim-

borsi di spese si applicano al Presidente, alla Giunta esecutiva ed ai Consiglieri della Comunità montana le disposizioni di cui alla legge regionale nr. 24 del 9.07.2008 e del Titolo III capo IV di cui al D.lgs nr 267 del 18.08.2000.

Sezione IV - Del Revisore dei Conti

Articolo 24 Revisore dei Conti

La revisione economico-finanziaria della Comunità montana è affidata ad un unico revisore dei conti eletto dal Consiglio generale a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Il Revisore dei conti è scelto tra:

- a) iscritti al registro dei revisori contabili, di cui al D.lgs nr. 88 del 27.01.1992;
- b) iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Articolo 25 Nomina

Il Revisore dei Conti è eletto dal Consiglio generale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Competono al Revisore dei conti le funzioni previste dalla legge.

Esso non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge e nei casi di incompatibilità sopravvenuta.

Il Consiglio generale, con il regolamento di contabilità, disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del Revisore dei conti e ne specifica le attribuzioni nell'ambito dei principi generali fissati dalla legge e dal presente Statuto.

Il compenso annuale del Revisore è determinato dal Consiglio generale all'atto della nomina o della riconferma per tutta la durata del triennio ed entro limiti stabiliti dalla normativa vigente.

TITOLO III STRUTTURA DELL'ENTE

Art. 26 Principi organizzativi

L'organizzazione degli uffici e dei servizi della Comunità montana si informa ai principi fondamentali di buon andamento, imparzialità, economicità, funzionalità, efficacia ed efficienza.

Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

La Comunità montana ha presso la propria sede un suo Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

Il Segretario generale o un dipendente da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.

Art. 27 Organizzazione degli uffici e del personale

L'ordinamento degli uffici e dei servizi è disciplinato da apposito regolamento adottato dalla Giunta esecutiva, tenuto conto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio generale, nel rispetto del principio della netta distinzione e separazione fra funzione politica di indirizzo e controllo, che spetta agli organi di direzione politica, e funzione di gestione e amministrazione, che compete al personale con funzioni dirigenziali.

L'assetto organizzativo è improntato ai seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

- b) analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 28 **Personale dipendente**

La dotazione organica dell'Ente è stabilita, e periodicamente aggiornata, dalla Giunta esecutiva sulla base delle effettive necessità, in relazione ai servizi istituiti e ai programmi dell'Amministrazione. I dipendenti sono assegnati ai singoli uffici e servizi in funzione degli obiettivi programmatici stabiliti degli organi di governo e secondo criteri di funzionalità, flessibilità, mobilità.

Il trattamento giuridico ed economico del personale è stabilito dai contratti collettivi nazionale e decentrati per i dipendenti degli enti locali.

Sono disciplinati con regolamento adottato dalla Giunta esecutiva, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio generale:

- l'organizzazione e l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi 1 e 2 dell'art.35 del D.Lgs. 165/2001;
- le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi;
- le modalità per il conferimento degli incarichi di collaborazione di cui all'art.110 del T.U. 267/2000;
- le modalità per l'esercizio del potere disciplinare, nell'ambito delle disposizioni dei contratti collettivi nazionale e decentrati del comparto;

La Comunità montana nel perseguire la qualità delle prestazioni e dei servizi di propria competenza promuove e valorizza le capacità professionali dei propri dipendenti, ne favorisce e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale.

La Comunità montana garantisce ai propri dipendenti ed alle organizzazioni sindacali che li rappresentano la costante informazione sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione degli uffici ed il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di libertà e di diritti sindacali.

Art. 29 **Il Segretario generale della Comunità montana**

La Comunità montana ha un Segretario generale titolare dipendente di ruolo che viene reclutato secondo le procedure previste dalla legge e dal regolamento per la disciplina degli uffici e dei servizi ed è inquadrato nella qualifica apicale prevista nell'Ente.

La direzione complessiva delle attività gestionali della Comunità montana è affidata al Segretario generale che agisce nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente.

In particolare, il Segretario generale:

- a) svolge compiti di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi politici in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti. Partecipa in tale veste, alle riunioni del Consiglio generale e della Giunta esecutiva e ne dirige l'attività di assistenza e verbalizzazione;
- b) esercita ogni altra funzione dirigenziale attribuitagli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Presidente;
- c) roga, avendo titolo, i contratti nei quali la Comunità montana è parte e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse della stessa.

Per motivi di contenimento della spesa, la Comunità montana può avvalersi a tempo parziale, e tramite convenzione con l'Amministrazione di appartenenza, dell'attività di Segretario di altra Comunità montana ovvero avvalersi, previa intesa con la Regione, di dipendenti regionali in possesso di adeguata qualifica.

Il Segretario generale, in caso di assenza od impedimento temporaneo durante le sedute del Consiglio generale e della Giunta esecutiva, sarà sostituito dal membro più giovane di età fra i componenti presenti all'adunata.

Nel caso di assenza del Segretario generale, le relative funzioni sono provvisoriamente affidate tramite convenzione, al Segretario di altra Comunità montana.

La Comunità montana non può istituire la figura del Direttore generale o altre figure apicali equipollenti.

TITOLO IV NORME DI GESTIONE

Art. 30

Aziende Speciali, Istituzioni, Consorzi, Società per Azioni

Per l'esercizio di servizi e per lo svolgimento di funzioni delegate dai Comuni, la Comunità montana può costituire aziende speciali, istituzioni e consorzi, oltre a tutte le altre forme di gestione previste dalla legge.

Può altresì partecipare a società per azioni a prevalente capitale pubblico, in relazione alla natura del servizio da erogare.

La scelta tra le diverse forme spetta al Consiglio generale della Comunità montana sentito il parere dei Comuni territorialmente interessati sulla base di apposite analisi e valutazioni, determinate secondo i seguenti criteri:

- a) raggiungimento delle dimensioni di offerte il più possibile idonee a garantire la qualità tecnica della risposta ai bisogni, la continuità dei servizi e la professionalità degli operatori sulla base delle conoscenze tecnico-scientifiche esistenti;
- b) conseguimento dei livelli di costi complessivi giudicati più convenienti e compatibili con il mantenimento di equilibri di gestione, ottenibili sulla base dei mezzi richiesti agli utenti e dei contributi e trasferimenti da parte della Comunità montana e degli interessati al servizio.
- c) realizzazione di opportunità per lo sviluppo delle iniziative economiche e imprenditoriali locali e per l'aumento dell'occupazione locale.

Art 31

Aziende Speciali

Lo Statuto e i regolamenti delle aziende speciali definiscono la composizione e i poteri dei loro organi in modo da garantire ad essi la possibilità di attuare autonome scelte imprenditoriali, tali da realizzare l'equilibrio economico-finanziario e da assicurare, nell'ambito degli indirizzi indicati dalla Comunità montana, autonomia nello svolgimento dell'attività, nell'organizzazione degli uffici e del personale, nelle modalità di erogazione dei servizi e di applicazione dei prezzi, nello stabilire forme di collaborazione con altre imprese pubbliche e private.

Il Consiglio della Comunità montana approva lo Statuto ed i regolamenti di cui al comma 1 e nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione e i componenti dell'organo di revisione delle aziende speciali, scegliendoli fra persone qualificate, dotate dei necessari requisiti morali e di un'esperienza professionale adeguata alla gestione del servizio di cui l'azienda è preposta nonché ai compiti dei Revisori.

Nella formazione del Consiglio di Amministrazione deve essere tenuta presente la rappresentanza delle minoranze. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione al suo interno.

Non possono essere nominati amministratori i componenti di Consigli o Giunta di Comuni appartenenti alla Comunità montana e i componenti della Giunta esecutiva della Comunità montana.

Non può per incompatibilità ricoprire la carica di Presidente o componente del Consiglio di Amministrazione chi per la stessa ragione non può ricoprire la carica di Consigliere comunale.

Il Presidente e i singoli componenti dei Consigli di Amministrazione e degli organi di revisione possono essere revocati dal Consiglio della Comunità montana, su proposta della Giunta esecutiva o di un quinto dei componenti del Consiglio della Comunità montana, per gravi violazioni di legge, dimostrata inefficienza o ripetuta inosservanza degli indirizzi dell'Amministrazione della Comunità montana.

Art 32

Istituzioni

L'istituzione è organismo strumentale della Comunità montana per l'esercizio di servizi sociali delegati dai Comuni.

E' costituita con deliberazione del Consiglio generale della Comunità montana, con la quale viene approvato il relativo piano tecnico-finanziario, unicamente al fondo di dotazione ed al regolamento che disciplina l'organizzazione e l'attività dell'istituzione.

Il Consiglio generale della Comunità montana determina gli indirizzi per lo svolgimento dell'attività dell'istituzione ed il Presidente della Comunità montana esercita la vigilanza su tale attività, tenendo informato il Consiglio generale della Comunità Montana stessa.

Il regolamento determina la dotazione organica di personale e le eventuali forme di collaborazione esterna, l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali da parte degli organi della Comunità montana.

L'istituzione ha un bilancio stralcio di quello della Comunità montana e provvede la proprio funzionamento a mezzo del fondo di dotazione iniziale, dei contributi stanziati annualmente dalla Comunità montana e di quelli erogati da altri Enti pubblici o privati, dei proventi riscossi per i servizi e le attività svolti, delle oblazioni volontarie e delle liberalità disposte da Enti o privati. I bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed i conti consuntivi sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione e successivamente approvati dal Consiglio della Comunità montana in sede di approvazione dei propri bilanci di cui fanno parte.

Per ogni istituzione il Consiglio della Comunità montana nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dell'Istituzione stessa. Il Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, deve essere composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.

Il regolamento disciplina la durata in carica ed il numero dei componenti, i requisiti specifici richiesti per la nomina, garantendo la rappresentanza dei fruitori del servizio sociale gestito e delle associazioni o organizzazioni di volontariato le cui finalità siano coerenti con quelle dell'istituzione.

Le modalità di nomina e di revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione, per quanto non previsto dal presente articolo, sono disciplinate dalle norme relative alle aziende speciali.

Art 33

Concessione a terzi

La concessione del servizio pubblico è subordinata all'esistenza e permanenza di condizioni di assoluta trasparenza della situazione patrimoniale e dell'attività dell'impresa concessionaria.

Art. 34

Società per Azioni

La partecipazione della Comunità montana a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di pubblici servizi, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio.

Il Consiglio generale nomina i rappresentanti della Comunità montana, anche al di fuori del suo seno, che devono essere persone di documentata esperienza tecnica o amministrativa.

Art. 35

Indirizzo e controllo della Comunità montana

Fatte salve le forme di indirizzo e controllo previste negli articoli precedenti, in tutti gli atti che comportano l'affidamento di attività di interesse per la Comunità montana a soggetti esterni alla Comunità stessa, ovvero la partecipazione di questa a soggetti esterni, devono essere previsti strumenti di raccordo fra tali soggetti e la Comunità montana, atti a garantire un'adequata influenza della Comunità montana sull'azione dei primi.

La Giunta esecutiva riferisce annualmente in merito all'attività svolta ed ai risultati conseguiti dalle aziende, istituzioni, imprese, società ed Enti di cui ai precedenti articoli.

I rappresentanti della Comunità montana negli organismi predetti debbono presentare al Consiglio generale, a chiusura dell'esercizio, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti da parte degli organismi medesimi.

TITOLO V PROGRAMMA E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Art. 36 Principi generali

Per l'attuazione dei propri fini istituzionali e per il raggiungimento delle proprie finalità, la Comunità montana assume come criteri ordinari di lavoro il metodo della programmazione e quello della cooperazione con gli altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio e in primo luogo con i comuni membri, quale presupposto per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 36 della legge regionale nr. 24 del 4.07.2008.

Art 37 Piano Pluriennale di Sviluppo Socio-Economico

Il Piano Pluriennale di Sviluppo Socio-Economico, di durata quadriennale, costituisce lo strumento di indirizzo e di coordinamento per il miglioramento delle attività produttive, delle infrastrutture e dei servizi, al fine di rendere meno disagiate le condizioni di lavoro e di favorire la permanenza nelle zone rurali montane.

Il Piano Pluriennale di Sviluppo Socio-Economico include il Piano Pluriennale di Opere ed Interventi e sulla base delle competenze della Comunità montana e delle deleghe effettivamente ad essa assegnate, tiene conto dei seguenti comparti:

- a) riassetto idrogeologico, sistemazione idraulico- forestale, uso delle risorse idriche;
- b) conservazione del patrimonio monumentale, dell'edilizia rurale, dei centri storici e del paesaggio rurale e montano;
- c) approvvigionamento idrico per usi civili, raccolta e depurazione delle acque reflue, in attuazione delle politiche regionali sul ciclo integrale delle acque; raccolta, anche differenziata, dei rifiuti solidi urbani e loro trattamento con recupero di energia e riciclo di materiali;
- d) organizzazione del trasporto locale, in particolare del trasporto scolastico;
- e) organizzazione scolastica;
- f) distribuzione delle fonti di energia, allacciamenti telefonici, potenziamento delle linee elettriche;
- g) accessibilità al territorio, con riferimento alla viabilità veicolare, a quella destinata a veicoli speciali ed a carattere pedonale ed escursionistico;
- h) attività di promozione, di fruizione e di informazione agriturismo - escursionistico - sportiva attraverso interventi di intesa con gli Enti di gestione delle aree protette regionali;
- i) promozione di attività culturali, di produzione e commercializzazione di prodotti agro alimentari e artigianali tipici locali, sia per quanto riguarda la fabbricazione che la provenienza della materia prima;
- l) organizzazione e gestione dei servizi sociali;
- m) caccia, pesca e raccolta dei prodotti del sottobosco;
- n) patrimonio forestale;
- o) decentramento di attività e servizi;
- p) organizzazione del servizio di polizia municipale;
- q) ogni altro intervento che la Comunità Montana nell'ambito delle proprie competenze e funzioni intenda attuare al fine di perseguire lo sviluppo socio-economico del proprio ambito.

Il Piano Pluriennale deve contenere la priorità delle opere e degli interventi risultante dall'analisi dello stato di fatto e dei fabbisogni accertati.

Il Piano Pluriennale di Opere e di Interventi indica la tipologia, la localizzazione, il presumibile costo e le modalità di gestione nonché il soggetto attuatore delle opere e degli interventi.

Il Piano Pluriennale di Opere e di Interventi si attua attraverso i Programmi annuali operativi.

Art 38 **Redazione del piano**

La Comunità montana può affidare lo studio e la predisposizione del Piano al proprio personale ed a personale qualificato di Enti operanti nell'ambito della Comunità montana stessa, ovvero avvalersi delle opere e delle prestazioni di privati professionisti particolarmente esperti nella materia, con le modalità previste dalla Legge.

Il conferimento dell'incarico dello studio della elaborazione del Piano Pluriennale di Sviluppo Socio-Economico della Comunità montana è disposto con deliberazione della Giunta esecutiva da comunicare al Consiglio generale nella sua prima adunanza utile.

Art 39 **Procedura di adozione**

La Giunta esecutiva predispone il Piano Pluriennale di Sviluppo Socio-Economico in coerenza con gli altri obiettivi generali della Programmazione Regionale e con le prescrizioni della strumentazione urbanistica in vigore ai diversi livelli.

La proposta del Piano Pluriennale di Sviluppo Socio-Economico dovrà essere pubblicata all'Albo Pretorio di ogni Comune membro per trenta giorni consecutivi unitamente all'Avviso inerente la possibilità per i cittadini e per le Organizzazioni economiche e sindacali di presentare osservazioni entro i successivi quindici giorni al Comune competente per territorio oppure ad una delle sedi della Comunità montana.

La proposta è sottoposta, per l'espressione del relativo parere ai Sindaci dei Comuni associati.

Il Consiglio generale, esaminata la proposta della Giunta esecutiva, le eventuali osservazioni ed i pareri di cui al precedente comma, adotta il Piano Pluriennale di Sviluppo Socio-Economico con le procedure e nei termini prescritti dall'articolo 37 della legge regionale 4.7.2008, n° 24 ed eventuali successive modifiche.

Con le stesse modalità sopraindicate il Consiglio generale approva gli eventuali aggiornamenti al Piano Pluriennale.

Art 40 **Programma annuale operativo**

Il Programma annuale operativo individua gli interventi prioritari, eventualmente suddivisi per fasi funzionali, compatibilmente con le risorse finanziarie effettivamente disponibili, la cui attuazione spetta alla Comunità montana per competenza propria, delegata o perché costituisce esercizio associato di funzioni.

Il Programma annuale operativo comprende, altresì, l'elenco degli interventi attuati sulla base dei precedenti Programmi annuali con una valutazione della loro efficacia rispetto agli obiettivi.

Il Consiglio generale, sulla base del Piano Pluriennale di Sviluppo Socio-Economico, adotta il Programma annuale operativo per l'anno successivo e lo trasmette entro i termini di legge, alla Provincia, che ne attesta la coerenza con il Piano Pluriennale suddetto.

TITOLO VI **TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI**

Art. 41 **Diritto di accesso e concessione benefici economici**

Il Consiglio generale disciplina con appositi Regolamenti l'accesso ai documenti amministrativi e la concessione di benefici economici sotto qualsiasi forma ai sensi della Legge 7.8.1990, n° 241 e successive modifiche.

Art. 42 **Informazione**

La Comunità montana pubblica sul proprio Albo Pretorio e sul suo sito Internet le deliberazioni, i bandi di gara e di concorso, ed in generale tutti gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

I bandi di gara e di concorso saranno pubblicati anche all'Albo Pretorio dei Comuni associati.

La Comunità montana informa la collettività in merito alla propria organizzazione ed attività mediante l'utilizzo del proprio sito Internet, mediante pubblicazioni o stampati.

Art. 43

Istanze, petizioni e proposte

Singoli cittadini, nonché gruppi ed organizzazioni di cittadini, possono rivolgere istanze, petizioni e proposte dirette a sollecitare interventi nei comportamenti dell'Amministrazione, che siano rivolti alla migliore tutela di interessi collettivi.

Per gli effetti di cui ai commi seguenti, le istanze, petizioni e proposte devono presentare i seguenti requisiti:

- a) essere sottoscritte dagli autori, di cui devono indicarsi con chiarezza le generalità e l'indirizzo, anche quando gli autori agiscono quali rappresentanti di un'organizzazione, indicando in tale caso la carica ricoperta all'interno di questa, nonché la precisa denominazione e sede della medesima;
- b) identificare con sufficiente chiarezza e precisione atti, interventi o comportamenti sollecitati;
- c) sollecitare atti, interventi o comportamenti che non esorbitino palesemente dalle competenze della Comunità montana e non siano per altra ragione palesemente illegittimi.

Entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza, petizione o proposta che presenti i requisiti di cui al comma precedente, il Presidente comunica la posizione dell'Amministrazione rivolgendosi per iscritto all'autore od al primo del gruppo di autori, ovvero indirizzandosi alla sede dell'organizzazione autrice.

La posizione dell'Amministrazione deve essere motivata, ed espressa in termini precisi e circostanziati, anche con riferimento ai tempi in cui gli atti, gli interventi od i comportamenti sollecitati potranno realizzarsi.

Delle istanze e delle rispettive risposte sarà data copia ai Capigruppo Consiliari.

TITOLO VII

COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBLICI

Art. 44

Finalità, Principi e strumenti

La Comunità montana, per il migliore perseguimento delle proprie finalità, impronta la propria azione alla massima collaborazione con gli Enti pubblici che hanno poteri di intervento in materie rilevanti per la collettività locale.

La Comunità montana identifica, nel programma di sviluppo socio-economico, le funzioni, i servizi, le opere e, più in generale, gli interventi che, sotto i profili dell'efficacia e dell'efficienza, possono essere più convenientemente svolti in collaborazione con altri Enti pubblici. Essa promuove le opportune iniziative per realizzare le collaborazioni previste.

La collaborazione con gli Enti pubblici può esplicarsi in tutte le possibili forme consentite dalla legge a condizione che alla Comunità montana siano assicurati congrui strumenti di indirizzo, informazione e controllo sull'attività interessata.

In particolare la Comunità montana può far ricorso alla convenzione, all'accordo di programma, alla conferenza di servizi, al consorzio, all'unione di Comuni, alla società di diritto privato e con tali mezzi può svolgere in modo coordinato funzioni ed attività, gestire in modo associato servizi, definire e attuare opere, interventi e programmi di interventi, avvalersi di uffici di altri Enti e consentire a questi di avvalersi dei propri, istituire strutture per attività di comune interesse.

Art 45

Rapporti con i Comuni ed altri Enti pubblici

L'esercizio da parte della Comunità montana delle funzioni delegate dai Comuni, dalla Provincia e della Regione presuppone un accordo tra la Comunità stessa e l'Ente delegante. In tale accordo deve

essere normalmente previsto l'impegno dell'Ente delegante a trasferire alla Comunità montana le risorse finanziarie e organizzative necessaria per l'esercizio della delega.

La Comunità montana può delegare ad altri Enti, di volta in volta, la realizzazione dei programmi di intervento attinenti alle loro specifiche funzioni nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.

La Comunità montana promuove lo sviluppo dei rapporti con le altre Comunità montane, anche attraverso la costituzione di una conferenza dei Presidenti delle Comunità montane insistenti nella medesima Provincia o in altro ambito territoriale.

In riferimento ai Comuni esclusi dalla Comunità montana in attuazione della legge regionale nr. 24 del 4.07.2008, la Comunità montana, d'intesa con i Comuni interessati, propone rapporti convenzionali tra la Comunità montana stessa e detti Comuni per la realizzazione di interventi di reciproco interesse e competenza

Art 46

Adesioni ad Enti e Associazioni

La Comunità montana aderisce all'Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani.

Essa può altresì aderire ad altri Enti, organismi ed associazioni che curino interessi attinenti ai suoi fini istituzionali.

TITOLO VIII

NORME FINANZIARIE

Art 47

Ordinamento finanziario e contabile

La Comunità montana adotta apposito Regolamento finanziario e contabile, ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina la contabilità dell'Ente, il Servizio Tesoreria e le funzioni del Revisore dei Conti in applicazione delle disposizioni in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.

La Comunità montana adotta, inoltre, uno specifico Regolamento per la disciplina dei contratti nel rispetto delle vigenti leggi in materia.

Art 48

Finanziamento della Comunità' montana

I mezzi finanziari per il funzionamento della Comunità montana sono costituiti:

- a) da trasferimenti correnti dallo Stato e dalla Regione;
- b) da trasferimenti comunitari, statali e regionali per le spese di investimento;
- c) da trasferimenti dalla Regione, Provincia e Comune per l'esercizio di funzioni attribuite o delegate;
- d) da contributi ordinari dei Comuni membri della Comunità montana;
- e) da risorse derivanti dal ricorso al credito, nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione statale per gli enti locali;
- f) da altre entrate.

Art. 49

Patrimonio della Comunità montana

La Comunità montana ha un patrimonio proprio, acquisito a titolo originario o derivato, ovvero trasferito in forza di specifiche disposizioni dalla Regione o da altro ente pubblico.

La Regione, le Provincie e i Comuni, previa convenzione, possono conferire mandato alla Comunità montana per la gestione dei loro beni demaniali o patrimoniali.

La Regione, le Province e i Comuni possono conferire in uso alla Comunità montana i loro beni demaniali o patrimoniali, al fine dell'esercizio delle funzioni proprie della Comunità montana o di quelle ad essa conferite.

TITOLO IX
STATUTO E REGOLAMENTI

Art. 50

Entrata in vigore delle normative statutarie e modifiche successive

Lo Statuto e le sue modificazioni sono deliberati dal Consiglio generale con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio stesso. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta nelle successive sedute da tenersi entro trenta giorni, e lo statuto o le eventuali modifiche sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

Lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, depositato presso la segreteria della Comunità e viene affisso all'albo pretorio della Comunità montana e dei Comuni partecipanti per il periodo di trenta giorni consecutivi. Lo Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Le disposizioni relative alla pubblicazione ed all'entrata in vigore si applicano anche alle modifiche statutarie.

Art. 51

Regolamenti di attuazione dello Statuto

Il Consiglio generale della Comunità montana approva, entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto, i regolamenti in esso previsti salvo che la legge non disponga termini diversi.

Direttore responsabile: Mario Gonnella

Publicato dalla Presidenza del Consiglio Regionale

Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 22 del 16/7/1976

(*legge regionale 24 dicembre 2004, n. 32*)
